

Sulla valutazione dei titoli per l'accesso al TFA

Mozione CIIM (UMI) e CDP (SIF)

Recentemente vari docenti universitari che sono anche Membri o Presidenti di Commissioni di valutazione per l'accesso al TFA, hanno sottoposto alla SIF e all'UMI, e all'attenzione delle due comunità scientifiche che queste Società rappresentano, alcune difficoltà riscontrate nella valutazione di alcuni titoli presentati dai candidati (come Master universitari o Corsi di Perfezionamento) su cui sono state riscontrate anomalie, ambiguità e assenza di trasparenza. Questi Master o Corsi, per la maggior parte, sono erogati da Università telematiche private accreditate.

I nostri colleghi chiedono quindi un pronunciamento della SIF e dell'UMI anche se, come tutti sappiamo, questi problemi riguardano anche altri settori concorsuali.

Consideriamo importante che la comunità scientifica esprima un parere su queste questioni. Il presente documento, che non intende intaccare l'autonomia delle singole sedi, vuole essere una proposta, o un'indicazione che può essere utilizzata dalle commissioni, in considerazione della mancanza di linee guida ministeriali che riguardino tutte le aree disciplinari. Essa potrebbe essere anche d'ispirazione per future, necessarie, prescrizioni generali in occasione di una tornata successiva dei TFA.

Ciò premesso, la CIIM dell'UMI e la CDP della SIF, ritengono che:

- 1- Le perplessità dei colleghi che pongono il quesito sulla qualità di alcuni Corsi e Master, soprattutto se erogati per via telematica, sono ben motivate e ampiamente condivisibili. Infatti, è noto, e denunciato anche da organi di stampa, che molti neo-laureati o neo-abilitati s'iscrivono a master esclusivamente per acquisire del punteggio, a prescindere dalla qualità e pertinenza del corso.
- 2- E' indispensabile individuare un trasparente sistema di valutazione della qualità dei corsi, sia in termini di requisiti "a priori" per la loro attivazione, sia in termini di valutazione complessiva della loro attività, dei programmi svolti, dei docenti che impartiscono i corsi, in analogia con quanto sta avvenendo per i corsi di laurea delle università pubbliche.
- 3- Richiamando lo stesso Decreto Ministeriale, sebbene tutti i titoli rilasciati dalle Università statali o private o telematiche abbiano lo stesso valore legale, è necessario che ai fini dell'ammissione le commissioni valutino esclusivamente i titoli "strettamente inerenti ai contenuti disciplinari della classe di abilitazione". In tal senso c'è un precedente fornito dall'esempio del titolo di dottorato: tutte le sedi hanno considerato la valutazione del titolo di dottorato solo se inerente ai contenuti disciplinari della classe di concorso. Questo parametro, se ben formulato, può essere un forte elemento di discriminazione funzionando da filtro corretto e difficilmente impugnabile. La commissione, prima della valutazione dei titoli, preciserà in maniera rigorosa quali saranno i criteri che adotterà per individuare la stretta inerente.
- 4- Possibili filtri di qualità possono essere (secondo la classe di concorso):

- a) I contenuti disciplinari del Master o del Corso devono essere, almeno per metà, relativi a settori di tipo MAT o FIS.
- b) Almeno la metà dei docenti che hanno tenuto i Corsi o i Master devono essere incardinati in un settore di tipo MAT o FIS.
- c) Gli enti erogatori dei Master e Diplomi devono aver pubblicato in rete, con la massima trasparenza, i programmi dei corsi, gli elenchi dei docenti, ed ogni altro elemento che possa contribuire alla valutazione della qualità dei titoli rilasciati.